




*Al Capodi Gabinetto  
del Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio*



75 MAG. 2006

*GAS/2006/4111/1309*

Spett.le

COMITATO NAZIONALE

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

SEDE

L'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n152, ha introdotto l'obbligo di iscrizione per le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare, nonché per le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno.

Con tale disposizione legislativa l'ordinamento italiano si conforma alle previsioni comunitarie come interpretate dalla Corte di Giustizia UE con sentenza 9 giugno 2005, causa C-270/03.

Si ritiene, pertanto, che le nuove disposizioni riguardino esclusivamente le imprese non sottoposte in precedenza all'obbligo d'iscrizione, e cioè quelle che effettuano unicamente le suddette attività.

Non sussiste, invece, l'obbligo di iscrizione per le imprese già iscritte per l'attività di trasporto di rifiuti speciali prodotti da terzi e per il trasporto di rifiuti pericolosi al di sopra delle suddette quantità giornaliere le quali, pertanto, sono abilitate anche ad effettuare le tipologie di trasporto di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n152.

IL SEGRETARIO  
Dott. Eugenio Orsi

Prof. Paolo Togni